

## La vidimazione dei libri sociali

Con l'art. 8 della Legge 383/2001<sup>1</sup> è stato abolito l'obbligo di vidimazione preventiva del Libro Giornale, del Libro Inventari e dei registri obbligatori ai fini della normativa Iva e delle imposte dirette. Ai dubbi interpretativi sorti in merito alle modalità di numerazione di tali registri e di assolvimento dell'imposta di bollo, ha così risposto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 1 agosto 2002.

Conseguentemente non sono più soggetti all'obbligo di vidimazione i libri:

- Registro Iva degli acquisti, delle vendite e dei corrispettivi;
- Registro delle lettere d'intento;
- Registro di prima nota corrispettivi;
- Registro Iva incassi e pagamenti, e cronologico, dei professionisti;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro analitico e/o globale iva del margine;
- Libro giornale (con l'aggiunta di marche da bollo come da specchietto allegato);
- Libro inventari (con l'aggiunta di marche da bollo come da specchietto allegato).

I registri qui elencati non sono più soggetti a bollatura ma devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina. La numerazione può essere effettuata anche prima della stampa, e non necessariamente prima della messa in uso del registro.

La numerazione dovrà essere progressiva per anno solare per cui il primo libro vidimato nell'anno inizia la numerazione dal numero 1, preceduta dall'anno di vidimazione (es. 2005/1).

L' "anno" da indicare riguarda l' "anno" cui si riferisce la contabilità da stampare e non l'anno in cui viene stampato effettivamente il registro.

Per società con esercizio a "cavallo" dovrà essere indicato il primo dei due anni di cui si compone l'esercizio.

Per ciò che concerne gli altri libri sociali (Libro assemblee, soci, consiglio di amministrazione, Libro riunioni Collegio Sindacale...) la vidimazione preventiva rimane invece in vigore (vedi specchietto).

---

1

ART. 8.

*(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).*

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 2215. - *(Modalità di tenuta delle scritture contabili)*. - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal seguente: "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".

4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di lire 20.000";

b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".

TIPO SOCIETA'		TIPOLOGIA LIBRO	NUMERAZIONE	BOLLATURA INIZIALE	VIDIMAZIONE LIBRI	IMPOSTA DI BOLLO
* Società di persone * Ditte individuali * Imprese familiari (in contabilità ordinaria)		* Giornale * Inventario (art. 2215 c.c.)	Prima dell'utilizzo del registro <sup>(1)</sup>	NO		2 marche da bollo da euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione
		* Soci * Assemblee ( art. 2421 c.c.)	Prima della bollatura presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio	SI <sup>(3)</sup>		
* Spa * Sapa * Srl	Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione inferiore o uguale al 1 gennaio ad euro 516,456,90	* Giornale * Inventario (art. 2215 c.c.)	Prima dell'utilizzo del registro <sup>(1)</sup>	NO		euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione
		* Soci * Assemblee * C.d.A. * Decisioni dei soci * Decisioni dell'A.U. * Collegio Sindacale * Comitato Esecutivo * Obbligazioni * Obbligazionisti ( art. 2421 c.c.)	Prima della bollatura presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio	SI <sup>(3)</sup>	Tassa CC.GG. annuale forfettaria di euro 309,87 <sup>(2)</sup>	
	Società di capitali con capitale sociale o fondo di dotazione superiore al 1 gennaio ad euro 516,456,90	* Giornale * Inventario (art. 2215 c.c.)	Prima dell'utilizzo del registro <sup>(1)</sup>	NO		euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione
		* Soci * Assemblee * C.d.A. * Decisioni dei soci * Decisioni dell'A.U. * Collegio Sindacale * Comitato Esecutivo * Obbligazioni * Obbligazionisti ( art. 2421 c.c.)	Prima della bollatura presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o Notaio	SI <sup>(3)</sup>	Tassa CC.GG. annuale forfettaria di euro 309,87 <sup>(2)</sup>	
<p>1 La numerazione deve essere preceduta dall'anno.</p> <p>2 Il versamento annuale della tassa di cc.gg. è dovuta in misura fissa indipendentemente dal numero di pagine. Versare con f24 entro il termine per versamento iva dovuto per l'anno precedente (generalmente entro il 16 marzo) utilizzando il codice tributo 7085. Solo per il primo anno di attività si versa sul c/c 6007 intestato all'Ufficio del Registro di Roma oppure tramite f24 con codice tributo 7085 prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività.</p> <p>3 Diritto di segreteria euro 30,00 a prescindere dal numero delle pagine.</p>						